

Prot.n.p71653NE

Roma, 14 marzo 2012

Gent.mo On. Corrado Clini
MINISTRO dell'AMBIENTE
e della TUTELA del TERRITORIO
e del MARE
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Gent.mo On. Corrado Passera
MINISTRO dello SVILUPPO ECONOMICO e
delle INFRASTRUTTURE e TRASPORTI
Via Molise, 2
00187 ROMA

Oggetto: Problematiche relative all'esportazione, nonché al recupero, del macero.

La scrivente Associazione Unionmaceri, che rappresenta a livello nazionale le Aziende operanti nel recupero della carta da macero, intende esprimere forti preoccupazioni per la grave situazione che si è determinata nel settore, con particolare riferimento ai flussi di materiali recuperati diretti all'estero.

In particolare, **la limitata capacità di assorbimento dei maceri da parte dell'industria cartaria nazionale, sommata alle difficoltà di esportare tali materiali, sta determinando il rischio concreto ed attuale di blocco del mercato del recupero e conseguentemente delle raccolte differenziate dei rifiuti in carta e cartone**, sia urbane che da attività produttive e di servizio.

Come è noto, lo sviluppo in Italia delle raccolte differenziate, soprattutto urbane ma anche su superfici private, ha consentito l'incremento delle quantità riciclate e il raggiungimento degli obiettivi di recupero posti dalla normativa italiana ed europea. Tuttavia, considerato il limite di assorbimento del macero recuperato da parte delle cartiere italiane, l'aumento della raccolta ha causato in modo progressivo ed inevitabile anche una crescita delle esportazioni nette di macero dell'Italia verso mercati extra-europei caratterizzati da un crescente fabbisogno di materiali recuperati per alimentare i propri settori produttivi.

L'export di macero ha assunto pertanto un ruolo fondamentale come mercato di collocamento dei materiali raccolti e selezionati, al punto che sarebbe impensabile non ricorrere a tale sbocco, a meno di non interrompere il flusso dei rifiuti da raccolta differenziata. Ad oggi (dati 2011) vengono esportate oltre 1,6 milioni di tonnellate di macero, di cui più di mezzo milione finiscono in Cina.

Accanto all'esigenza di garantire uno sbocco al macero raccolto e selezionato in Italia, si pone quella di assicurare in modo chiaro ed inequivocabile la tracciabilità del materiale (il quale, se destinato a Paesi che lo considerano rifiuto, deve essere esportato secondo le regole europee per le spedizioni di rifiuti) e quindi la necessità di poter risalire con assoluta certezza all'impianto estero di recupero finale, il quale dovrebbe fornire analoghe garanzie, dal punto di vista ambientale, degli impianti nazionali.

La modifica all'art. 24 del Decreto-Legge "semplificazioni e sviluppo" (n. 5/2012) su cui l'Aula della Camera ha concesso la fiducia, ponendosi su questa linea, prevede che ogni spedizione all'estero di rifiuto debba essere corredata di una dichiarazione del Paese di destinazione sull'"equivalenza", da un punto di vista ambientale, delle norme che regolano la gestione dei rifiuti in quel Paese, rispetto alle corrispondenti norme europee e nazionali (cfr. lett. i-bis)).

Tuttavia **detta dichiarazione, dal contenuto non ulteriormente precisato** (ad es. sul significato di "modalità equivalenti"), **non risultando tra i documenti obbligatoriamente previsti dal Regolamento comunitario 1013/06 sull'import-export di rifiuti, rischia di essere difficilmente comprensibile ed ottenibile dalle Autorità dei Paesi di destinazione, oltre che di porsi in contrasto con le norme comunitarie**, trattandosi peraltro di rifiuti recuperabili dell'elenco verde, soggetti come tali solo ad obblighi generali di informazione.

Per di più, dubbi sulla reale efficacia della disposizione derivano dal fatto che, quand'anche l'impresa italiana che organizza la spedizione riuscisse ad ottenere tale dichiarazione dall'Autorità straniera, la veridicità della stessa, considerata appunto la sua indeterminatezza, non sarebbe oggettivamente riscontrabile dalle Autorità italiane. Quindi, di fatto, la disposizione appare come assolutamente priva di una reale "copertura ecologica".

Inoltre, la norma riguarda anche le Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, che dovrebbero dichiarare che l'operazione di recupero nel loro Paese si svolge con modalità equivalenti a quelle italiane (!) dal punto di vista ambientale: anche qui, con evidenti profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione Europea e probabili contenziosi in sede comunitaria e internazionale.

Pertanto, **pur comprendendo le ragioni di tracciabilità e di tutela ambientale alla base della modifica normativa, la scrivente Associazione ritiene che l'effetto della soluzione adottata possa essere solo quello di ostacolare, se non addirittura bloccare, le spedizioni in determinati Paesi extraeuropei che rappresentano uno sbocco fondamentale al macero raccolto in Italia, nonché di generare contenziosi a livello internazionale**, compromettendo in tal modo l'equilibrio del sistema nazionale di raccolta e recupero di carta e cartone, con pesanti ripercussioni per le imprese che operano nel settore, sia in termini economici che occupazionali.

Si evidenzia che la disposizione in esame, nella sua generalità, riguarda tutte le spedizioni di rifiuti, non solo di macero, compresi i rifiuti di imballaggio, e pertanto la sua portata appare ancora più critica per le attività del comparto e per il sistema in genere.

Tutto ciò assolutamente in contrasto con gli stessi dichiarati obiettivi della legge, che sono di “semplificazione” e “sviluppo”; si ricordi che, in termini di bilancia commerciale e di flussi economici, le esportazioni di rifiuti recuperati o destinati al recupero costituiscono un attivo per il nostro Paese.

Più in generale, su tutta la materia dell’export di rifiuti e materie recuperabili, permangono ancora delle incertezze sull’applicazione della normativa. Tali problematiche si vanno ad aggiungere alle già note difficoltà delle imprese private del settore del recupero, consistenti nella mancata regolamentazione, a livello centrale, dell’assimilazione, non essendo stato ancora adottato il Decreto sui criteri quali-quantitativi per l’assimilazione previsto dall’art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/06 e, ancor prima dal D.Lgs. n. 22/97 (“Decreto Ronchi”).

A questo riguardo, ci permettiamo di ricordare come la Commissione XIII del Senato, nel suo recente parere sulla manovra di finanza pubblica (Decreto-Legge 201/2011) abbia sottolineato la necessità di *“procedere quanto prima all'adozione del decreto ministeriale in tema di assimilazione ai rifiuti urbani di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare la concorrenza nel mercato e nel settore del recupero dei rifiuti, nonché l'efficienza e l'economicità del sistema e delle gestioni, ed evitando in particolare di favorire situazioni di monopolio pubblico a detrimento delle attività dei privati e con aggravio di costi per la collettività e per le imprese”*.

Per queste ragioni, **Unionmaceri ritiene urgente l’attivazione di un Tavolo tecnico al fine di fornire indicazioni sull’applicazione delle procedure per le esportazioni di macero e degli altri rifiuti recuperabili**, con l’obiettivo di garantire la tracciabilità dei rifiuti destinati ad impianti esteri e l’effettivo recupero degli stessi, che preveda la partecipazione sia delle rappresentanze degli operatori, sia degli Enti preposti all’applicazione ed al controllo delle medesime procedure.


L’Associazione richiede inoltre, in linea con le raccomandazioni parlamentari, l’adozione urgente del citato Decreto sull’assimilazione, e a tal fine dichiara il proprio interesse ad un incontro per illustrare le proprie proposte in materia.

Fiduciosi nella Vostra sensibilità a queste importanti tematiche e in un positivo riscontro a quanto richiesto, rimaniamo a disposizione per fornire i necessari approfondimenti a riguardo.

Distinti saluti.

Il Presidente

Corrado Scapino



CZ